



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale XXXX del 2007, proposto da: XXXXXX XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Lanni ed Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, n.266;

contro

Ministero della Difesa (Dirigente Generale Personale Militare, Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I BIS n. 04313/2007, resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO E RIMOZIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza parziale di rigetto n.1484 del 7.4.2008;

Vista l'ordinanza di trasmissione atti alla Corte Costituzionale n. 1444 del 7.4.2008;

Visto l'atto di riassunzione notificato dall'appellante il 16.3.2009;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2009 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Tartaglia e l'avv. dello Stato Varrone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante, caporal maggiore dell'Esercito italiano in servizio permanente, nei confronti della sanzione disciplinare irrogatagli della perdita del grado per rimozione.

Questa Sezione, con la sentenza parziale n. 1484 del 7 aprile 2008, ha respinto tutti i motivi di censura, tranne il quarto che ha dato luogo, come da ordinanza n. 1444 in pari data e con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, a questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui prevede la possibilità, per l'organo competente all'adozione delle sanzioni disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina non solo in senso più favorevole all'incolpato ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore di questo.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 62 del 5 marzo 2009, in accoglimento della questione sollevata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore».

2.- Con l'atto notificato il 16 marzo 2009 l'appellante ha riassunto il gravame in esame, concludendo per l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Il quarto mezzo di appello dev'essere accolto a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale.

Rileva infatti l'appellante di essere stato condannato ad una pena di un anno e quattro mesi di reclusione a seguito di sentenza patteggiata per detenzione di sostanze stupefacenti e che, in conseguenza di ciò, era sottoposto ad un procedimento disciplinare, ove, nonostante il parere favorevole a conservare il grado espresso dalla Commissione di disciplina, il direttore generale irrogava la sanzione della perdita del grado.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 75 della legge n. 599 dell 1954, come da predetto intervento cassatorio della Corte Costituzionale, l'organo ministeriale competente non può rivedere in senso peggiorativo il giudizio della Commissione di disciplina che, nella specie, si era per l'appunto espressa nel senso di ritenere il soggetto meritevole di conservare il grado.

3.- Ciò stante, per le considerazioni innanzi riportate, l'appello va accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere accolto anche il ricorso di primo grado sotto l'aspetto esaminato.

Sussistono giusti ed equi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, attesa la novità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa le spese di lite relative al doppio grado di giudizio. .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Pier Luigi Lodi, Presidente FF

Giuseppe Romeo, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Vito Carella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione